



IL NUOVO
MODO DI
INSEGNARE
LO SPORT

NUOVI ORIZZONTI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORT DILETTANTISTICA

Liceo Scientifico Paritario Sportivo Sede legale: Viale Kennedy, 87 - Vibo Valentia

C.M. VVPS2U5001 - Codice Fiscale e Partita Iva 03233810799

E.mail. segreteria@liceoparitariovv.it –PEC: liceoparitariovv@pec.it – Tel. 0963 1950835

Prot. n. 1355

Vibo Valentia, 12 Settembre 2024

Al Collegio dei docenti - Al Consiglio d'Istituto

Ai Sigg. Docenti - Al Personale ATA

Agli Studenti e, per loro tramite, alle Famiglie

Alla Segreteria Didattica - Al DSGA per il seguito

E p.c.: Agli Enti territoriali locali

**E p.c. Al Rappresentante o delegato dall'Ente gestore
Pubblicato all'Albo della Scuola e al Sito Web - Agli Atti**

Sede

OGGETTO: INFORMATIVA LA SICUREZZA NELLA SCUOLA (Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Testo Unico salute e sicurezza e s.m.i.)

PREMESSA

L'efficace prevenzione degli infortuni nella Scuola ha come presupposto una "cultura" della sicurezza, che significa consuetudine a percepire le situazioni di pericolo senza sottovalutarle, adeguata preparazione professionale sulle nozioni specifiche della prevenzione e un'applicazione scrupolosa delle misure che le norme di legge, le disposizioni tecniche e di buon comportamento via via suggeriscono. La scuola, però, non ha solo gli obblighi connessi a garantire la sicurezza degli operatori e degli studenti, ma ha anche il dovere di creare nelle future generazioni la cultura della sicurezza. Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, denominato "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che recepisce 9 Direttive CEE sulla sicurezza, ha introdotto una serie di obblighi per i Dirigenti degli Istituti Scolastici per preposti e lavoratori. Lo stesso Decreto stabilisce, fra l'altro, per il Dirigente, l'obbligo della informazione agli operatori scolastici ed agli utenti sui problemi della sicurezza.

1. Il D.lgs. n. 81/2008

Il D.lgs. 81/2008, in attuazione dell'art. 1 della Legge 123 del 3 agosto 2007 che recepisce 9 direttive comunitarie ha riunito, coordinandoli ed innovandoli, molti provvedimenti legislativi che sono stati emanati nell'arco degli ultimi sessant'anni fra i quali: DPR 27/4/1955 n.547 "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro" DPR 07/01/1956 n. 164 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" DPR 19/03/1956 n. 303 "Norme generali per l'igiene nel lavoro" D.lgs. 15/08/1991 n. 277 "protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro" D.lgs. 19/09/1994 n. 626 "Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro sia pubblici che private". L'applicazione del Decreto segna una tappa fondamentale nel processo di sviluppo di una più efficace e partecipata "cultura della prevenzione" a tutti i livelli, da quello produttivo e sociale a quello delle istituzioni e del servizio pubblico in generale. L'obiettivo del Decreto è quello di valutare i rischi connessi all'attività lavorativa e provvedere alla loro eliminazione o a limitarne gli effetti prima che questi producano effetti dannosi per tutti gli utenti dell'ambiente di lavoro. Per utenti si intendono tutti quelli che frequentano la scuola, anche occasionalmente, e quindi non solo gli alunni, i Docenti ed il personale ATA ma anche i genitori. Ciascun "lavoratore" (studente, docente, Ata) non è più un soggetto "passivo da tutelare" ma soggetto attivo del sistema sicurezza per ognuno dei quali

sono previsti obblighi e sanzioni così come definito dall'art.20 del D.lgs.81.

Indicazioni generali per un buon funzionamento della scuola - a.s. 2024/2025

Si ricorda alle SS.LL. che la vigilanza sugli alunni è ineludibile dovere dei docenti (vigilare attentamente sugli alunni/allievi per tutta la durata del loro "affido", come previsto dalle norme vigenti v.: L. 626/94, Tutela e Sicurezza del minore, artt. 2047 e 2048 del Codice Civile e quelli del Codice di Procedura Penale).

Si precisa che gli studenti possono uscire dall'aula per lasciare l'Istituto solo dopo il segnale della fine dell'ultima ora di lezione, salvo i casi di uscita fuori orario.

I docenti devono essere presenti **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** per accogliere e vigilare sugli alunni, della cui incolumità sono responsabili. **Chi inizia il proprio orario successivamente, deve essere pronto a sostituire il collega al cambio dell'ora, procedendo sollecitamente agli avvicendamenti.**

La presenza dovrà sempre **risultare dalla firma sull'apposito registro**. Si ricorda che sugli insegnanti assenti ingiustificati o ritardatari ricadono le responsabilità di ordine civile e penale. L'eventuale **eccezionale** ritardo del docente deve essere comunicato tempestivamente con fonogramma.

Particolare sorveglianza deve essere esercitata:

1. al momento dell'ingresso in classe
2. all'uscita di scuola degli alunni
3. durante il periodo di intervallo affinché gli alunni abbiano sempre un comportamento corretto e rispettoso verso le persone e le cose.
4. quando sostano fuori dall'aula, percorrono i corridoi per raggiungere l'aula o i laboratori, salgono o scendono le scale, svolgono attività sportiva.

Le SS.LL. in particolare devono:

- evitare spostamenti degli alunni nell'edificio scolastico senza sorveglianza;
- **non consentire che l'allontanamento dalle aule da parte degli alunni avvenga senza autorizzazione e giustificato motivo e si protragga oltre il necessario;**
- **servirsi solo dei collaboratori scolastici per tutte le necessità - affidare la classe, in caso di motivate, brevi e temporanee assenze, al collaboratore scolastico addetto ai locali;**
- **non far accedere** gli alunni negli spazi **non di loro competenza**, tranne che per servizi a cui sono stati designati;
- esigere che gli alunni rispettino gli altri e le cose degli altri;
- affidare, **ma solo momentaneamente** e in caso di **bisogni personali**, la classe, il gruppo, il singolo alunno al personale Ata o a un collega libero;
- nel caso si verifichi un infortunio, oltre a prestare il primo soccorso, avvertire comunque la famiglia, presentare il giorno stesso denuncia scritta all'Ufficio di Segreteria, comunicare alle famiglie la necessità di prendere contatti con l'Ufficio per l'eventuale trasmissione all'Assicurazione di certificati medici e fatture.

I docenti **non possono**, per nessuna ragione, **abbandonare il plesso scolastico durante le ore di servizio**.

Le classi potranno lasciare le aule **solo dopo** il suono della campanella, che sancisce la conclusione dell'ultima ora di lezione. Le classi dovranno essere lasciate in ordine e pulite.

Invito gli insegnanti ad adoperarsi affinché, durante le lezioni, il "rumore" normale di una classe non si manifesti in forma di disturbo per le altre e per la lezione stessa. Sia cura poi di ogni insegnante (in particolare del coordinatore della classe) ricordare ai ragazzi che **la scuola è una comunità** e che gli arredi, le aule, i bagni e le strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati nell'interesse di tutti.

In caso d'infortunio di un alunno a seguito di incidente, l'insegnante è tenuto ad avvisare i genitori o chi ne fa le veci.

La presente circolare ha validità permanente e va posta all'attenzione di tutto il personale.

Si pregano i coordinatori di plesso di assicurarsi che sia letta anche dal personale supplente e dal personale di nuova nomina che si avvicenda nella scuola.

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche

Prof. Pasquale Barbuto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93